# PRIVACY VIOLATA?

**Ci siamo domandati come si presentano questi privati che si recano nelle case e negli uffici per notificare una contravvenzione.**
**Non esiste al momento, e per nostra conoscenza, una procedura che disciplini la loro presentazione al fine di salvaguare il cittadino nonchè evitare che questi soggetti privati, con delle notifiche in mano, siano creduti degli ufficiali giudiziari, ai quali aprire tranquillamente la porta di casa.**

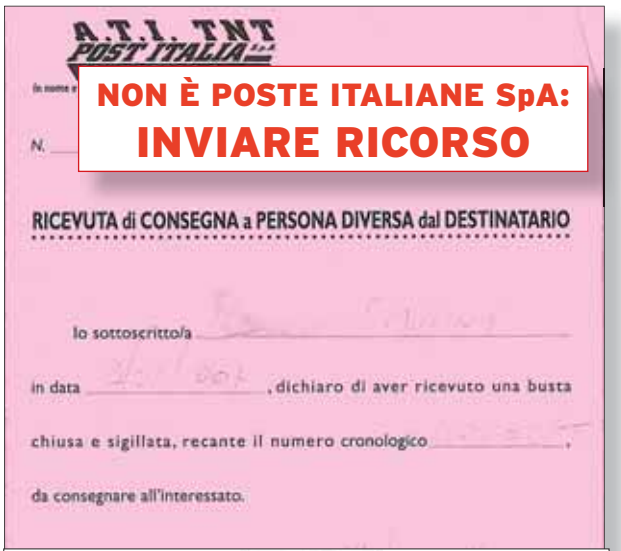
A.T.I. TNT POST ITALIA

NON È POSTE ITALIANE SpA:
INVIARE RICORSO

N. ____

RICEVUTA di CONSEGNA a PERSONA DIVERSA dal DESTINATARIO

Io sottoscritto/a _____

in data _____, dichiaro di aver ricevuto una busta

chiusa e sigillata, recante il numero cronologico _____,

da consegnare all'interessato.

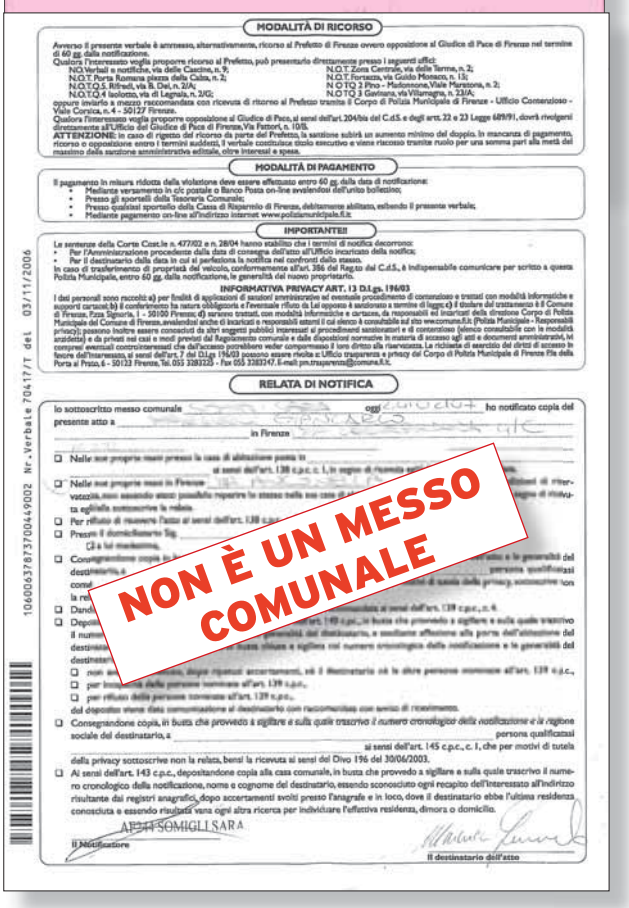
MODALITÀ DI RICORSO

Avverso il presente verbale è ammesso, alternativamente, ricorso al Prefetto di Firenze ovvero opposizione al Giudice di Pace di Firenze nel termine di 60 gg. dalla notificazione.
Qualora l'interessato voglia proporre ricorso al Prefetto, può presentarlo direttamente presso i seguenti uffici:
N.O. Verbali e notifiche, via delle Cascine, n. 9;
N.O.T. Porta Romana piazza della Calza, n. 2;
N.O.T.Q.5. Rifredi, via B. Dei, n. 2/A;
N.O.T.Q.4 Isolotto, via di Legnaia, n. 3/G;
N.O.T. Zona Centrale, via delle Terme, n. 2;
N.O.T. Fortezza, via Guido Monaco, n. 13;
N.O.T.Q. 2 Pino - Madonnone, Viale Marastona, n. 2;
N.O.T.Q. 3 Gavinana, via Villamagna, n. 23/A;
oppure inviarlo a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno al Prefetto tramite il Corpo di Polizia Municipale di Firenze - Ufficio Contenzioso - Viale Corsica, n. 4 - 50127 Firenze.
Qualora l'interessato voglia proporre opposizione al Giudice di Pace, ai sensi dell'art. 204bis del C.d.S. e degli artt. 22 e 23 Legge 689/91, dovrà rivolgersi direttamente all'Ufficio del Giudice di Pace di Firenze, Via Fattori, n. 10/B.
ATTENZIONE: in caso di rigetto del ricorso da parte del Prefetto, la sanzione subirà un aumento minimo del doppio. In mancanza di pagamento, ricorso o opposizione entro i termini suddetti, il verbale costituisce titolo esecutivo e viene riscosso tramite ruolo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale, oltre interessi e spese.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento in misura ridotta della violazione deve essere effettuato entro 60 gg. dalla data di notificazione:
- Mediante versamento in c/c postale o Banco Posta on-line avvalendosi dell'unito bollettino;
- Presso gli sportelli della Tesoreria Comunale;
- Presso qualsiasi sportello della Cassa di Risparmio di Firenze, debitamente abilitato, esibendo il presente verbale;
- Mediante pagamento on-line all'indirizzo internet www.polizianunicipale.fi.it;

IMPORTANTE!!

Le sentenze della Corte Cost. n. 477/02 e n. 28/04 hanno stabilito che i termini di notifica decorrono:
- Per l'Amministrazione procedente dalla data di consegna dell'atto all'Ufficio incaricato della notifica;
- Per il destinatario dalla data in cui si perfeziona la notifica nei confronti dello stesso.

In caso di trasferimento di proprietà del veicolo, conformemente all'art. 386 del Regolamento del C.d.S., è indispensabile comunicare per scritto a questa Polizia Municipale, entro 60 gg. dalla notificazione, le generalità del nuovo proprietario.

INFORMATIVA PRIVACY ART. 13 D.Lgs. 196/03

I dati personali sono raccolti a) per finalità di applicazioni di sanzioni amministrative ed eventuale procedimento di contenzioso e trattati con modalità informatiche e supporti cartacei; b) il conferimento ha natura obbligatoria e l'eventuale rifiuto da Lei opposto è sanzionato a termine di legge; c) il titolare del trattamento è il Comune di Firenze, Piazza Signoria, 1 - 50100 Firenze; d) saranno trattati, con modalità informatiche e cartacee, da responsabili ed incaricati della direzione Corpo di Polizia Municipale del Comune di Firenze, avvalendosi anche di incaricati e responsabili esterni il cui elenco è consultabile sul sito www.comune.fi.it (Polizia Municipale - Responsabili privacy); possono inoltre essere conosciuti da altri soggetti pubblici interessati ai procedimenti sanzionatori e di contenzioso (elenco consultabile con le modalità analoghe) e da privati nei casi e nei modi previsti dal Regolamento comunale e dalle disposizioni normative in materia di accesso agli atti e documenti amministrativi, lei conserva eventuali controinteressati che dall'accesso potrebbero veder compromesso il loro diritto alla riservatezza. La richiesta di esercizio dei diritti di accesso in favore dell'interessato, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs 196/03 possono essere rivolte a: Ufficio trasparenza e privacy del Corpo di Polizia Municipale di Firenze Via della Porta ai Prato, 6 - 50123 Firenze, Tel. 055 3283225 - Fax 055 3283247. E-mail pm.trasparenza@comune.fi.it.

RELATA DI NOTIFICA

Io sottoscritto messo comunale _____ oggi _____ ho notificato copia del presente atto a _____ in Firenze

NON È UN MESSO COMUNALE

1060063787370044902 Nr. Verbale 70417/T del 03/11/2006

**SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE**

**SEZIONE I CIVILE**

**Sentenza 21 settembre 2006, n. 20440**

(Presidente Proto – Relatore Del Core)

**Svolgimento del processo**

Con ricorso al Gdp di Catania, C. B. impugnò la cartella esattoriale notificatagli dal concessionario del servizio riscossione tributi (Montepaschi Serit Spa) il 10 maggio 2001 e relativa a sanzione pecuniaria di lire 192.730 mensa a suo carico per violazione del Cds accertata con sommario processo verbale il 28 agosto 1997 dalla polizia municipale di quella città.

L'adito giudice respinse l'opposizione osservando, a confutazione dei relativi motivi, che: il processo verbale era stato notificato, nei termini di cui all'articolo 201 Cds, nelle mani della madre del B., la quale, in data 4 novembre 1997, in nome e per conto del figlio, sottoscrisse la ricevuta, ritirando il piego presso gli uffici dell'agenzia recapiti Ventura; per provvedimento del sindaco di Catania del 3 ottobre 1999, detta agenzia aveva assunto la qualifica di messo notificatore; in tale vesto, esercitava le funzioni di ufficiale giudiziario e aveva valido titolo a compiere tutti gli adempimenti del procedimento di notificazione previsti per l'amministrazione postale dalla legge 890/82; l'avviso di ricevimento del piego raccomandato, munito del bollo dell'ufficio recante la data del giorno della consegna e la firma del delegato al ritiro da parte del destinatario, costituiva prova dell'avvenuta notificazione; la Montepaschi Serit Spa difettava di legittimazione passiva dacché non partecipa alla formazione del ruolo, di competenza dell'ente impositore.

Di tale sentenza il B. chiede la cassazione per tra motivi con ricorso proposto nel confronti del Comune di Catania e della Montepanchi Serit Spa.

Nessuno degli indiziati svolge difese in questa sede.

**Motivi della decisione**

Con il primo motivo il ricorrente denunzia letteralmente la "violazione dell'articolo 360 n. 3 Cpc, 14, comma 4 e ultimo comma, legge 689/81, 149 Cpc, 201 comma 3, Cds, 12 legge 890/82-. il Gdp - lamenta - ha ritenuto valida la notifica del sommarlo processo verbale benché eseguita due anni prima del presunto atto amministrativo del 3 ottobre 1999 con cui si era attribuita alla agenzia recapiti Ventura la qualifica di messo notificatore, consentendole di esercitare appieno le funzioni di ufficiale giudiziario. La notificazione ora quindi inesistente, non essendo avvenuta pel tramite dell'amministrazione postale come prescritto dalla richiamate disposizioni di legge. E, in mancanza di valida notificazione nei termini. ai è verificata l'estinzione della obbligazione del pagamento della sanzione amministrativa. Peraltro, il Gdp, violando il principio del contraddittorio e procedendo arbitrariamente ex officio, ha basato la decisione su un provvedimento amministrativo da nessuno dedotto né tampoco prodotto in corso di giudizio. Quand'anche equiparata a un messo notificatore. l'agenzia avrebbe potuto effettuare la notifica ai sensi degli articoli 137 ss. Cpc, avvalendosi del servizio postale, come i messi notificatori e gli ufficiali giudiziari, ma non certamente trasformarsi in un ufficio postale e compierne, come avvenuto nella specie, la specifiche attività.

Con il secondo motivo il ricorrente, ribadendo la argomentazioni di cui al precedente motivo, denunzia come -violazione dell'articolo 360 n. 4 Cpc "la nullità del procedimento", conseguita anche dalla violazione del principio dispositivo e del contraddittorio da parte del Gdp.

Con il terzo motivo, il ricorrente denunzia la "violazione dell'articolo 360 n. 5 Cpc". Riproponendo, ancora una volta, quanto detto in precedenza, segnala la contraddittorietà e illogicità della motivazione adottata dal Gdp nel valorizzare, ex officio il provvedimento sindacale intervenuto dopo la contestata notificazione e nel ritenere comunque valida l'attività notificatoria avvenuta a mezzo posta, ma con recapito a cura di una agenzia privata, tributaria di servizi postali.

A parte l'erronea indicazione, tra le norme violate, dell'articolo 360 n. 3 Cpc - che è ovviamente norma strumentale in base alla quale gli errori, in iudicando e/o in procedendo, possano essere denunciati – il

all'articolo 4, comma 5, ha continuato a riservare in via esclusiva "al fornitore del servizio universale", ovverosia all'organismo che fornisce l'intero servizio postale universale su tutto il territorio nazionale (id est all'Ente Poste), "gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie".

Detto intervento legislativo ha, in un certo senso, avallato l'orientamento giurisprudenziale inaugurato in subiecta materia da questa Corte in epoca antecedente.

Non a controverso, nella specie, che i vigili urbani di Catania affidarono la notificazione degli estremi della violazione alla agenzia privata concessionaria per quel Comune del servizio recapito espressi. L'affermazione del giudica e quo circa la validità della notifica coni eseguita integra violazione delle norme che disciplinano la notificazione degli atti giudiziari a mezzo del servizio postale.

L'accoglimento del primo e pregiudiziale motivo comporta l'assorbimento degli altri.

Cassata perciò la sentenza impugnata, poiché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto (in ordine ai modi non controversi della eseguita notificazione), a norma dell'articolo 384 Cpc, la causa deva essere decisa nel merito con l'accoglimento della opposizione da C. B. proposta avverso la cartella esattoriale e la conseguenziale dichiarazione di estinzione dell'obbligazione sanzionatoria, ai sensi dell'articolo 14, ultimo comma, legge 689/81.

Non vi è luogo a statuizione sulla spese relativamente al prodotto Intimato, astenutosi da qualsivoglia difesa in questa sede.

**PQM**

**La Corte accoglie per quanto di ragione il primo motivo del ricorso proposto nei confronti del Comune di Catania, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l'opposizione e condanna il Comune di Catania alle speso del giudizio a favore del ricorrente, liquidato in complessivi e 300,00, di cui 180,00 per onorari di avvocato e 80,00 per diritti di procuratore, quanto al giudizio davanti al Gdp, e in euro 400, di cui euro 300 per onorai di avvocato, quanto al giudizio di cassazione, oltre spese generali e accessori di legge. Dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti della Montepaschi Serit Spa.**